



Codice civile

(Protezione del possesso contro gli atti di usurpazione di fondi)

DISEGNO

Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del ...¹,
decreta:

I

Il titolo ventesimoquarto del Codice civile² è modificato come segue:

Art. 926 cpv. 2 e 3

² Se la cosa gli è tolta violentemente o clandestinamente egli può riprenderne il possesso immediatamente dopo essere venuto a conoscenza dell'usurpazione con la diligenza ragionevolmente esigibile, se si tratta di un immobile espellendone l'usurpatore o, se si tratta di una cosa mobile, togliendola all'usurpatore colto sul fatto o immediatamente inseguito.

³ Egli deve astenersi da ogni via di fatto non giustificata dalle circostanze; le autorità competenti gli garantiscono tempestivamente l'intervento richiesto dalle circostanze.

II

Il Codice di procedura civile³ è modificato come segue:

Art. 248 lett. c

La procedura sommaria è applicabile:

c. per i divieti giudiziali e le ordinanze giudiziali;

...

1 FF ...
2 RS **210**
3 RS **272**

Titolo prima dell'art. 258

Capitolo 4: Divieto giudiziale e ordinanza giudiziale

Sezione 1: Divieto giudiziale

Titolo prima dell'art. 260a

Sezione 2: Ordinanza giudiziale

Art. 260a Principio

¹ Il possessore di un fondo turbato nel suo possesso o spogliato da un atto di usurpazione, può chiedere al giudice di ordinare nei confronti di ignoti la cessazione della turbativa o la restituzione.

² Il richiedente deve documentare il suo possesso e rendere verosimile l'illiceità della turbativa o dello spoglio.

³ Il giudice decide senza indugio e prende le necessarie misure d'esecuzione.

Art. 260b Pubblicazione e opposizione

Il termine per interporre opposizione è di dieci giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza e dall'apposizione sul fondo; per il resto si applicano per analogia gli articoli 259 e 260.

III

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

...